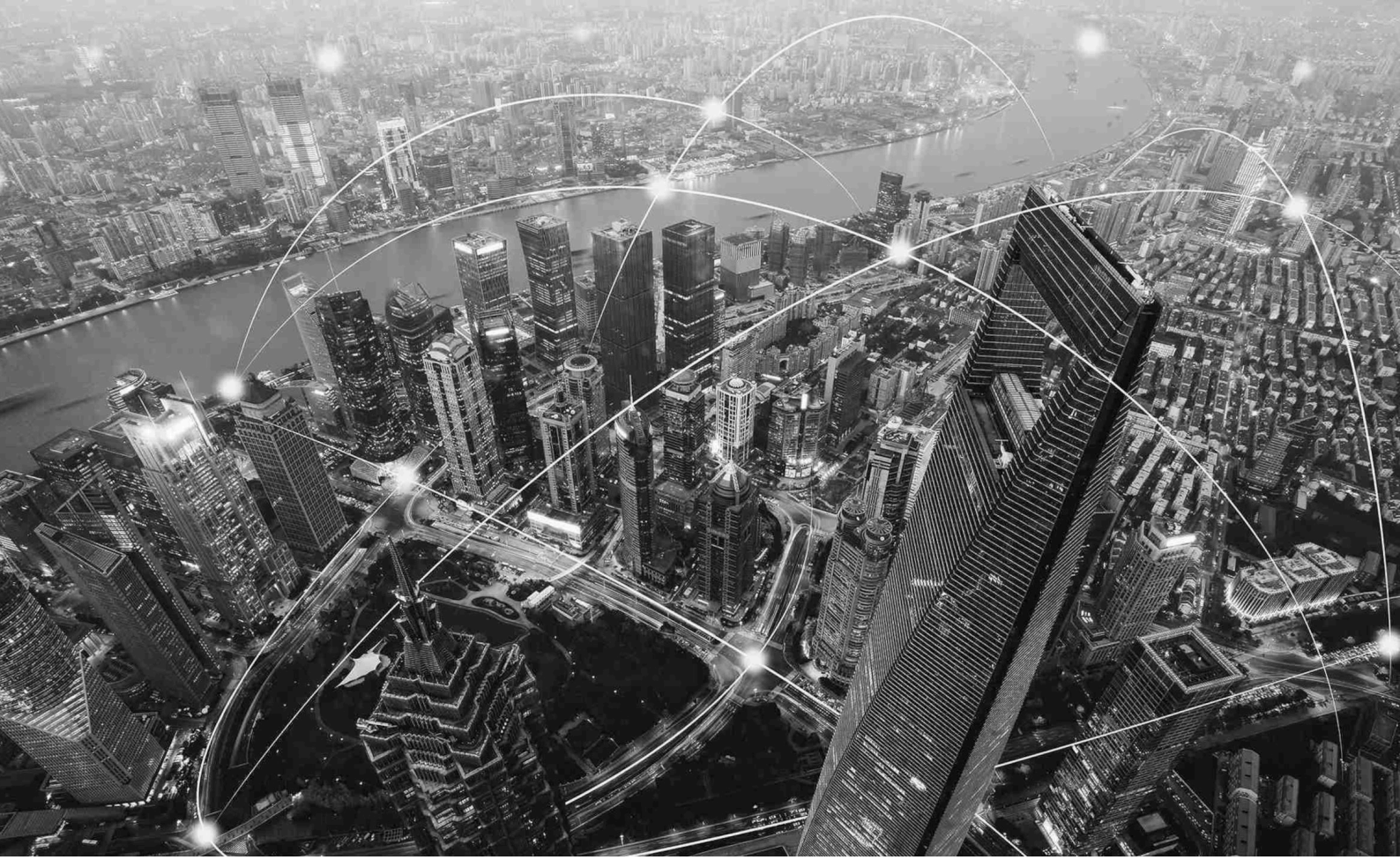


NEWSLETTER

anno 12° - newsletter 1/2025
Aggiornata al 31 gennaio 2025

PRIMO PIANO

- **Banca d'Italia: consultazione aggiornamento delle segnalazioni statistiche e di vigilanza degli OICR:**

 La Banca d'Italia ha posto in consultazione l'aggiornamento delle segnalazioni statistiche e di vigilanza degli OICR. In particolare l'aggiornamento riguarda le Circolari 189 e 154.

- **Linee guida EBA: gestione dei rischi ESG ai sensi della Direttiva CRD VI:**

 L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato le Linee guida definitive sulla gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) che stabiliscono, in conformità alla Direttiva CRD VI, i requisiti per l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi ESG.

- **DORA e fornitori terzi critici ICT: Consob si conforma agli orientamenti delle ESAs:**

 La Consob, con avviso del 23 gennaio 2025, ha comunicato a ESMA la decisione di conformarsi agli orientamenti congiunti delle ESAs sulla cooperazione in materia di sorveglianza e sullo scambio di informazioni tra le autorità europee di vigilanza e le autorità competenti.

Sommario

PRIMO PIANO 1
1. Legislazione europea 3
1.1. Gazzetta UE: Regolamento sulla cibersolidarietà 3
1.2. Gazzetta UE: nuove norme in materia di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione 3
1.3. Gazzetta UE: notifica delle decisioni di vigilanza prudenziale BCE 4
2. Legislazione nazionale 5
2.1. Arbitro assicurativo: procedura ADR per i contratti assicurativi 5
3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza 6
3.1. Banca d'Italia: consultazione sull'estensione di adeguata verifica e controlli interni AML alle cripto-attività 6
3.2. Banca d'Italia: consultazione aggiornamento delle segnalazioni statistiche e di vigilanza degli OICR 6
3.3. IVASS: indicatori di anomalia sinistri 6
3.4. CONSOB: consultazione modifiche al Regolamento sul procedimento sanzionatorio 7
3.5. DORA e fornitori terzi critici ICT: Consob si conforma agli orientamenti delle ESAs 7
3.6. Banca d'Italia: attuazione orientamenti EBA sui piani di rimborso MiCAR 8
3.7. Comunicazione congiunta Banca d'Italia Consob sugli obblighi per i prestatori di cripto-attività 8
3.8. Borsa Italiana: variazione del servizio per i mercati di Borsa 9
4. Orientamenti, linee guida e Q&A 10
4.1. Banca d'Italia: nota sulla cooperazione in materia di sorveglianza e sullo scambio di informazioni tra le autorità europee di vigilanza e le autorità competenti ai sensi del Regolamento DORA 10
4.2. Q&A ESMA: Direttiva AIFMD e Regolamento CSDR 10
4.3. Linee guida EBA: gestione dei rischi ESG ai sensi della Direttiva CRD VI 10
4.4. Q&A ESMA: quadro di gestione rischio ICT semplificato 11
4.5. Q&A ESMA: requisiti e bilancio CASP in ambito MiCAR 11
4.6. Linee guida EBA sull'analisi di scenario ESG 12
4.7. Comitato di Basilea: proposte sulla resilienza delle controparti centrali 12
4.8. Banca d'Italia: modifica nota n.44 del 26 novembre 2024 13
4.9. EBA: pubblica una Peer Review sull'applicazione della proporzionalità e valutazione prudenziale 13
4.10. EBA: abrogazione orientamenti su segnalazione di incidenti ICT 14
4.11. CONSOB: consultazione obblighi informativi dei fornitori di servizi di crowdfunding 14
4.12. Q&A EBA: fornitori infragruppo ICT critici con sede non UE 14
4.13. DORA: le ESAs pubblicano relazione su fattibilità centralizzazione UE delle segnalazioni 15
4.14. Comitato di Basilea: rapporto finale sulla reattività dei modelli di margine iniziale 15
4.15. Q&A EBA: DORA e gestione incidenti ICT 15
4.16. EBA: pubblicato stress test 2025 16
4.17. EBA: parere interazione tra output floor e requisiti del secondo pilastro 16
4.18. ESMA: cripto-asset non conformi a MiCAR 17
4.19. Q&A EBA: segnalazione degli incidenti ICT alle autorità di vigilanza 17
4.20. SRB: revisione delle linee guida sulla continuità operativa nelle risoluzioni 17
4.21. EBA: consultazione progetto di norme tecniche sul trattamento delle esposizioni in cripto-attività 18
4.22. Linee guida EDPB: pseudonimizzazione conforme a GDPR 18
5. Webinar e convegni 20
5.1. Conferenza: Compliance and Strategy in International Banking Conference 20

1. Legislazione europea

1.1. Gazzetta UE: Regolamento sulla cibersolidarietà

Tutti gli operatori

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, il Regolamento (UE) 2025/38 (anche noto come "*cyber solidarity act*") che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'UE di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi.

Il Regolamento modifica il Regolamento (UE) 2021/694.

Il *Cyber solidarity act* istituisce:

- una rete paneuropea di poli informatici (il Sistema europeo di allerta per la cibersicurezza) per sviluppare e potenziare capacità coordinate in materia di rilevamento e capacità in materia di conoscenza situazionale;
- un meccanismo per le emergenze di cibersicurezza al fine di sostenere gli Stati membri nella preparazione e nella risposta agli incidenti di cibersicurezza significativi e quelli su vasta scala;
- un meccanismo europeo di riesame degli incidenti di cibersicurezza finalizzato al riesame e alla valutaizone di incidenti di cibersicurezza significativi o su vasta scala.

L'obiettivo del Regolamento è quello di:

- migliorare le capacità coordinate di rilevamento e di conoscenza situazionale comuni nell'Unione in materia di minacce e incidenti informatici;
- rafforzare la preparazione dei soggetti che operano in settori ad alta criticità;
- potenziare la solidarietà per gestire incidenti di cibersicurezza;
- accrescere la resilienza dell'Unione e contribuire a una risposta efficace agli incidenti.

Per consultare il Regolamento, cliccare qui.

1.2. Gazzetta UE: nuove norme in materia di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione

Assicurazione, Interme diario assicurativo

Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, la Direttiva (UE) 2025/1 (nota come IRRD) che introduce nuove norme in materia di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e la Direttiva (UE) 2025/2 che modifica la Direttiva 2009/138/CE (*Solvency II*).

La Direttiva 2025/1 istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. L'obiettivo è quello di traslare sul settore assicurativo l'esperienza maturata in ambito di risoluzioni bancarie, così da garantire una risoluzione efficace delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in dissesto nell'Unione Europea.

La Direttiva 2025/2 modifica la Direttiva per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo.

Per consultare la Direttiva (UE) 2025/1, cliccare qui.

Per consultare la Direttiva (UE) 2025/2, cliccare qui.

1.3. Gazzetta UE: notifica delle decisioni di vigilanza prudenziale BCE

Banca

Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, la Decisione (UE) 2025/94 della BCE relativa ai criteri per la notifica delle decisioni di vigilanza prudenziale BCE, con specifico riferimento alle prove di stress prudenziali.

La notifica di qualsiasi decisione della BCE sarà effettuata tramite la piattaforma informatica ASTRA e, ogni decisione è considerata notificata ai soggetti vigilati alla data in cui è caricata nella piattaforma informatica.

Al caricamento di ogni decisione sulla piattaforma sarà inviato ad ogni destinatario un messaggio di posta elettronica fornito al momento della registrazione sulla piattaforma.

Per consultare la decisione, cliccare qui.

2. Legislazione nazionale

2.1. Arbitro assicurativo: procedura ADR per i contratti assicurativi

Assicurazione, Intermediario assicurativo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione.

Nello specifico, il Regolamento:

- determina i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie derivanti da contratti di assicurazione;
- definisce i criteri di composizione dell'organo decidente;
- chiarisce la natura delle controversie trattate;
- incarica l'IVASS, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, di adottare disposizioni tecniche e attuative di dettaglio.

Inoltre, il decreto istituisce presso l'IVASS l'arbitro assicurativo individuando le controversie rimesse alla cognizione dello stesso, le caratteristiche e la composizione dei collegi dell'arbitro assicurativo.

Le imprese e gli intermediari assicurativi, ad eccezione di quelli che operano in Italia in regime di libera prestazione dei servizi, aderiranno automaticamente all'arbitro assicurativo, senza necessità di apposite comunicazioni, per effetto dell'iscrizione all'albo delle imprese e al registro unico degli intermediari.

Le imprese e gli intermediari che operano in regime di libera prestazione dei servizi, invece, possono decidere se aderire o meno all'arbitro assicurativo. In caso di non adesione, dovranno comunicare all'IVASS il diverso organo di risoluzione a cui intendono aderire o al quale sono sottoposti nel Paese di origine.

Il decreto entra in vigore il 24 gennaio 2025.

Per consultare il Regolamento, cliccare qui.

3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza

3.1. Banca d'Italia: consultazione sull'estensione di adeguata verifica e controlli interni AML alle cripto-attività

CASP, Operatore Crypto

La Banca d'Italia ha avviato una consultazione che ha ad oggetto la proposta di estendere ai prestatori di servizi per le cripto-attività, diversi dai CASP delle:

- disposizioni in materia di adeguata verifica delle clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La consultazione è rivolta agli operatori diversi dagli intermediari bancari e finanziari già vigilati che abbiano presentato o intendano presentare istanza di autorizzazione ad operare come CASP.

Le osservazioni e commenti possono essere trasmessi tramite PEC o in forma cartacea entro 60 giorni dalla pubblicazione del documento di consultazione.

Per consultare il Documento di consultazione, cliccare qui.

3.2. Banca d'Italia: consultazione aggiornamento delle segnalazioni statistiche e di vigilanza degli OICR

SGR, SICAF, SICAV

La Banca d'Italia ha posto in consultazione l'aggiornamento delle segnalazioni statistiche e di vigilanza degli OICR.

In particolare l'aggiornamento riguarda le Circolari 189 e 154.

Le modifiche in consultazione sono volte a recepire:

- le nuove richieste informative previste dal Regolamento (UE) 2024/1998 della Banca Centrale Europea relativo alle statistiche sui fondi di investimento;
- le misure introdotte dalla Legge Capitali di semplificazione del regime di vi
- le nuove richieste informative previste dal Regolamento (UE) 2024/1988 della Banca Centrale Europea relativo alle statistiche sui fondi di investimento;
- le misure introdotte dalla Legge Capitali di semplificazione del regime di vigilanza sulle SICAV e SICAF in gestione esterna.

La consultazione terminerà il 20 febbraio 2025.

Per consultare il documento di consultazione, cliccare qui.

Per consultare la bozza di aggiornamento della Circolare 189, cliccare qui.

Per consultare la bozza di aggiornamento della Circolare 154, cliccare qui.

3.3. IVASS: indicatori di anomalia sinistri

Assicurazio

L'IVASS, con provvedimento del 21 gennaio 2025 ha modificato il provvedimento n. 47 del 01 giugno 2016, recante gli indicatori e i livelli di anomalia dei sinistri di cui al D.M. 11 maggio

ne

2015 n. 108, nonché indicazioni tecniche per le imprese di assicurazione.

Il provvedimento, ha modificato lo strumento di comunicazione dei dati tra imprese interessate e l'IVASS, sostituendo lo "*Spazio MFT/S di Primeur*" con il nuovo servizio di interoperabilità applicativa AIA.

Per consultare il documento, cliccare qui.

3.4. CONSOB: consultazione modifiche al Regolamento sul procedimento sanzionatorio

Tutti gli operatori

La CONSOB ha avviato una consultazione con il mercato finanziario sulle proposte di modifica al Regolamento sul procedimento sanzionatorio, al fine di attuare la disciplina degli impegni, prevista dall'art. 196-ter TUF, a seguito delle novità introdotte dalla "Legge Capitali".

L'aggiornamento riguarda l'introduzione dell'istituto degli impegni per consentire che il procedimento sanzionatorio Consob venga anticipatamente definito senza che si giunga all'irrogazione delle sanzioni, al fine di ridurre i tempi dei relativi procedimenti.

Le modifiche proposte dall'Autorità riguardano:

- i termini e le modalità da seguire per presentare una proposta di impegni dopo aver ricevuto una lettera di contestazione degli addebiti;
- l'esame di ammissibilità e di ricevibilità della proposta;
- la fase decisoria, nella quale l'Autorità deve valutare la proposta di impegni, disponendone l'approvazione o rigettare la proposta;
- la disciplina relativa ai casi di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori;
- la riapertura del procedimento sanzionatorio nel caso in cui si modifichi, in modo determinante, la situazione su cui si è fondato l'accordo, i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti e la decisione si sia fondata su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

La consultazione si concluderà il 26 febbraio 2025.

Per consultare il documento di consultazione, cliccare qui.

3.5. DORA e fornitori terzi critici ICT: Consob si conforma agli orientamenti delle ESAs

Tutti gli operatori

La Consob, con avviso del 23 gennaio 2025, ha comunicato a ESMA la decisione di conformarsi agli orientamenti congiunti delle ESAs sulla cooperazione in materia di sorveglianza e sullo scambio di informazioni tra le autorità europee di vigilanza e le autorità competenti, con particolare riferimento ai fornitori terzi critici ICT.

Gli orientamenti forniscono indicazioni:

- sulle procedure e condizioni per la ripartizione e l'esecuzione dei compiti tra le autorità competenti e le ESAs;
- sugli scambi informativi necessari per garantire il seguito da dare alle raccomandazioni rivolte ai fornitori terzi critici si servizi TIC nell'ambito del quadro di sorveglianza sui fornitori di servizi critici istituito dal Regolamento DORA.

Per consultare il documento, cliccare qui.

3.6. Banca d'Italia: attuazione orientamenti EBA sui piani di rimborso MiCAR

CASP, Operatore Crypto

La Banca d'Italia, con nota n.47 del 28 gennaio 2025, ha dato attuazione agli Orientamenti EBA sui piani di rimborso previsti dal MiCAR (EBA/GL/2024/13).

In particolare, i piani di rimborso sono previsti dagli articoli 47 e 55 del Regolamento MiCAR.

Gli Orientamenti EBA specificano:

- il contenuto e la periodicità del riesame del piano di rimborso, tenendo conto delle dimensioni, della complessità, della natura del *token* collegato ad attività e del modello di business del suo emittente;
- i presupposti per l'attivazione del piano di rimborso.

Gli Orientamenti dell'EBA si applicano a partire dal 10 febbraio 2025.

Per consultare il documento, cliccare qui.

3.7. Comunicazione congiunta Banca d'Italia Consob sugli obblighi per i prestatori di cripto-attività

CASP, Operatore Crypto

La Banca d'Italia e la Consob hanno comunicato che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato uno *Statement* in materia di prestazione di servizi per le cripto-attività in relazione ad *asset-referenced tokens* (ATRs) ed *electronic money tokens* (EMT) non conformi al Regolamento MiCAR.

Lo *Statement* è rivolto ai prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP), autorizzati ai sensi dell'art. 59 del MiCAR nonché ai *virtual asset service providers* (VASP).

In particolare, l'ESMA ha evidenziato che:

- i CASP che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività non possono rendere più disponibili per la negoziazione cripto-attività qualificate come ARTs e EMTs nel caso in cui i relativi emittenti non siano autorizzati;
- i CASP che svolgono servizi equivalenti a un'offerta al pubblico o alla richiesta di ammissione alla negoziazione (ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordii per conto dei clienti, scambio di cripto-attività con fondi o altre cripto-attività), devono astenersi dal prestare tali servizi quando permettono l'acquisto di ARTs e EMTs non conformi al MiCAR.

L'Autorità ha precisato che i CASP possono continuare ad offrire i suddetti servizi esclusivamente allo scopo di consentire la loro liquidazione fino alla fine del primo trimestre 2025.

Per consultare il documento, cliccare qui.

3.8. Borsa Italiana: variazione del servizio per i mercati di Borsa

Tutti gli operatori

Con avviso n. 3337 del 24 gennaio 2025, Borsa Italiana ha reso noto che Consob, con delibera n. 23399 del 22 gennaio 2025, ha approvato delle modifiche al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

La modifica ha lo scopo di ampliare l'offerta dei servizi offerti da Borsa Italiana, nello specifico il servizio di "*Best of Book*", offerto dalla piattaforma Optiq di Euronext, che ha lo scopo di offrire le migliori condizioni di *best execution* agli investitori *retail* grazie a un pool di *Liquidity Providers* che offre quotazioni dedicate.

Il servizio è introdotto per il mercato ETFPlus e sono state apportate modifiche agli artt. 4.3.2 (Proposte di negoziazione) e 4.3.4 (Negoziazione continua), che includono uno specifico richiamo all'art.4401/1 lett. (i) a) e b) del Regolamento Book I armonizzato di Euronext.

Le modifiche entreranno in vigore a partire dal 27 gennaio 2025.

Per consultare il documento cliccare qui.

4. Orientamenti, linee guida e Q&A

4.1. Banca d'Italia: nota sulla cooperazione in materia di sorveglianza e sullo scambio di informazioni tra le autorità europee di vigilanza e le autorità competenti ai sensi del Regolamento DORA

Tutti gli operatori

Con una nota ufficiale del 3 gennaio 2025, la Banca d'Italia ha comunicato all'Autorità Bancaria Europea (EBA) l'intenzione di volersi conformare entro il 30 aprile 2025 agli "*Orientamenti congiunti sulla cooperazione in materia di sorveglianza e sullo scambio di informazioni tra le autorità europee di vigilanza (AEV) e le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554 (DORA)*".

Per consultare la nota della Banca d'Italia, cliccare qui.

4.2. Q&A ESMA: Direttiva AIFMD e Regolamento CSDR

Banca, SGR, SICAF, SICAV, SIM

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato tre nuove Q&A nell'ambito della Direttiva 2011/61/EU (AIFMD) e del Regolamento (UE) 909/2014 (CSDR).

In particolare ha chiarito che:

- i gestori di fondi di investimento alternativo non possono delegare la gestione del portafoglio o del rischio a imprese non soggette a vigilanza stabilite al di fuori dell'UE. Infatti, ai sensi dell'art. 20 della Direttiva AIFMD la delega delle funzioni di gestione del portafoglio o del rischio a un'impresa stabilita al di fuori dell'UE richiede che sia assicurata la cooperazione tra le autorità nazionali competenti dello Stato membro di origine del GEFIA e l'autorità di vigilanza dell'impresa del paese terzo (ESMA Q&A 2229);
- i GEFIA possono essere autorizzati a fornire servizi di custodia in relazione ad azioni o quote di organismi di investimento collettivo, ma la Direttiva AIFMD non consente ai GEFIA di custodire il denaro dei clienti (ESMA Q&A 2230);
- le modifiche della titolarità effettiva di un conto cliente devono essere segnalate ai sensi dell'art. 9 del CSDR (ESMA Q&A 714).

Per consultare il documento "ESMA Q&A 2229", cliccare qui.

Per consultare il documento "ESMA Q&A 2230", cliccare qui.

Per consultare il documento "ESMA Q&A 714", cliccare qui.

4.3. Linee guida EBA: gestione dei rischi ESG ai sensi della Direttiva CRD VI

Banca, IMEL, Intermediario 106 Tub, Prestatori di servizi, SIM,

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato le Linee guida definitive sulla gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) che stabiliscono, in conformità alla Direttiva CRD VI, i requisiti per l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi ESG.

In particolare, le linee guida specificano il contenuto dei piani che gli istituti devono predisporre

Sistemi di garanzia dei depositanti

al fine di monitorare e affrontare i rischi finanziari derivanti dai fattori ESG.

In particolare, gli Orientamenti stabiliscono:

- una metodologia di riferimento per l'identificazione e la misurazione dei rischi ESG da parte degli enti;
- degli standard minimi e una metodologia di riferimento per la gestione del monitoraggio di tali rischi da parte degli enti;
- il contenuto minimo dei piani che gli enti sono tenuti a predisporre per il monitoraggio e la gestione e la gestione dei rischi ESG.

Le linee guida si applicheranno a partire dall'11 gennaio 2026, tranne che per gli enti di piccole dimensioni e non complessi, per i quali le linee guida si applicheranno al più tardi a partire dall'11 gennaio 2027.

Per consultare le Linee guida, cliccare qui.

4.4. Q&A ESMA: quadro di gestione rischio ICT semplificato

Tutti gli operatori

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato una Q&A nell'ambito del Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA), relativamente al quadro di gestione del rischio ICT delle microimprese e degli enti finanziari soggetti al quadro di gestione del rischio ICT semplificato.

Le domande e risposte si concentrano su:

- frequenza dell'audit interno per le microimprese e gli enti finanziari soggetti al quadro di gestione del rischio semplificato;
- requisiti dei test ICT per le microimprese e le entità finanziarie negli scenari di attacco informatico;
- analisi dei rischi delle microimprese ed entità finanziarie sui sistemi ICT *legacy.*

In merito all'audit interno, l'ESMA ha chiarito che le microimprese non sono obbligate a condurre regolarmente audit interni del loro quadro di gestione del rischio ICT. Tuttavia, non esclude la necessità di condurre audit interni quando ritenuto dall'impresa secondo quanto stabilito dal piano di audit.

Con riferimento ai requisiti dei test ICT, l'Autorità ha chiarito che l'art.11 par.6 del Regolamento DORA, esclude esplicitamente le microimprese dall'obbligo di includere scenari di attacco informatico nei test del loro piano di continuità operativa e di ripristino delle TIC. Questa esclusione si applica esclusivamente alle microimprese e non alle entità finanziarie di cui all'art.16 par.1.

In merito ai rischi sui sistemi ICT *legacy*, l'ESMA ha specificato che le microimprese e gli enti finanziari, di cui all'art.16 par.1 del Regolamento DORA, non sono tenuti a condurre regolarmente analisi dei rischi sui sistemi ICT *legacy*. Tuttavia, ciò non implica che i rischi associati ai sistemi legacy non debbano essere gestiti.

Per consultare il documento "ESMA Q&A 2219", cliccare qui.

4.5. Q&A ESMA: requisiti e bilancio CASP in ambito MiCAR

CASP

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato tre Q&A nell'ambito del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), in merito alla possibilità per le persone fisiche e per i trust di essere autorizzati come CASP.

Le domande e risposte si concentrano su:

- le persone fisiche e i trust/trustee possono essere considerati "altre imprese" ai fini dell'autorizzazione a CASP;
- i requisiti patrimoniale minimi applicabili ai CASP che forniscono solo servizi di cripto-asset elencati nella Classe 2 o 3 o che forniscono servizi di cripto-asset elencati nelle Classi 1 e 3 dell'Allegato 4 del Regolamento MiCAR;
- i CASP sono tenuti a sottoporre a revisione i propri bilanci su base annuale per calcolare il proprio fabbisogno di fondi.

Con riferimento alla prima domanda, l'Autorità ha chiarito che le persone fisiche e i trust/trustee non possono essere considerati "altre imprese" ai fini dell'autorizzazione a CASP.

In merito ai requisiti patrimoniali, l'ESMA ha chiarito che deve essere applicato il requisito patrimoniale minimo più elevato applicabile a qualunque dei suoi servizi.

Con riferimento alla revisione dei bilanci, l'Autorità ha chiarito che i CASP dovrebbero farli verificare da un revisore indipendente su base annuale.

Per consultare il documento "ESMA Q&A 2342", cliccare qui.

Per consultare il documento "ESMA Q&A 2343", cliccare qui.

Per consultare il documento "ESMA Q&A 2344", cliccare qui.

4.6. Linee guida EBA sull'analisi di scenario ESG

Banca, IMEL, Intermediario 106 Tub, Prestatori di servizi, SIM, Sistemi di garanzia dei depositanti

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato in consultazione una bozza di linee guida sull'analisi di scenario ambientale, sociale e di governance (ESG).

Le nuove linee guida definiscono i principi per testare la resilienza finanziaria, il capitale e la liquidità di un istituto agli shock legati ai fattori ESG e la resilienza del proprio modello di business a diversi scenari plausibili.

Le nuove linee guida integrano quelle pubblicate dall'EBA in data 9 gennaio 2025.

La consultazione è aperta fino al 16 aprile 2025.

Per consultare le Linee guida, cliccare qui.

4.7. Comitato di Basilea: proposte sulla resilienza delle controparti centrali

CCP

Il Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria, congiuntamente a CPMI e IOSCO, hanno presentato dieci proposte volte ad aumentare la resilienza delle controparti centrali in periodi di stress di mercato.

Le proposte sono volte a migliorare la comprensione da parte dei partecipanti al mercato dei calcoli del margine iniziale compensato a livello centrale e dei potenziali requisiti di margine futuri.

Inoltre, le proposte riguardano aspetti di trasparenza della controparte centrale (CCP), governance e revisione dei modelli di margine iniziale, nonché la trasparenza dei membri compensatori per i clienti e le CCP.

Per consultare le proposte, cliccare qui.

4.8. Banca d'Italia: modifica nota n.44 del 26 novembre 2024

Operatore Crypto, CASP

La Banca d'Italia, in data 14 gennaio 2025, ha modificato la nota n.44 del 26 novembre 2024 avente ad oggetto l'intenzione di conformarsi agli Orientamenti dell'EBA sugli obblighi di informazione relativi ai trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività ai sensi del regolamento (UE) 2023/1113 (EBA/GL/2024/11).

La modifica riguarda l'estensione dell'applicazione della nota anche ai prestatori di servizi per le cripto-attività, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2024, n.204, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231.

Per consultare la Nota modificata, cliccare qui.

4.9. EBA: pubblica una Peer Review sull'applicazione della proporzionalità e valutazione prudenziale

Tutti gli operatori

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato una *Peer Review* sull'applicazione della proporzionalità nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale, con indicazione sulle migliori pratiche adottate dalle diverse autorità di vigilanza.

La Review è stata condotta su sei autorità competenti ed ha rilevato che la proporzionalità e la valutazione della liquidità sono ampiamente applicate dalle autorità competenti sottoposte a revisione.

Tuttavia, l'Autorità ha riscontrato le seguenti carenze:

- la coerenza dell'attuazione degli orientamenti nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale;
- le fonti utilizzate per la categorizzazione;
- l'attuazione del modello di impegno minimo di vigilanza.

Per superare queste carenze, l'EBA ha individuato una serie di *follow-up* rivolte a tutte le Autorità competenti dello Spazio Economico Europeo tra cui:

- l'integrazione della classificazione degli istituti "grandi" e "piccoli e non complessi";
- l'allineamento al modello di impegno minimo di vigilanza e nell'area delle prove di stress sulla liquidità.

Per consultare la , cliccare qui.

4.10. EBA: abrogazione orientamenti su segnalazione di incidenti ICT

Banca, IMEL, IP

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha abrogato i propri Orientamenti sulla segnalazione di incidenti operativi e di sicurezza gravi, ai sensi delle Direttiva sui servizi di pagamento (PSD2) in ragione dell'applicazione della segnalazione armonizzata degli incidenti ICT, ai sensi del Regolamento DORA.

L'abrogazione mira a semplificare la segnalazione degli incidenti gravi da parte dei prestatori di servizi di pagamento.

Tuttavia, l'Autorità ricorda che gli obblighi di segnalazione degli incidenti previsti dalla PSD2 si applicano ancora ad altri tipi di PSP che non sono coperti dal Regolamento DORA.

Per consultare il documento abrogato, cliccare qui.

4.11. CONSOB: consultazione obblighi informativi dei fornitori di servizi di crowdfunding

Operatore c rowdfunding

La Consob, in data 17 gennaio 2025, ha avviato una consultazione del mercato della durata di 30 giorni, volta a raccogliere le evidenze e le opinioni degli operatori in merito all'adozione del complesso degli obblighi informativi che i fornitori di servizi di *crowdfunding* (CSP) sono chiamati ad assolvere nei confronti dell'Autorità.

Al fine di agevolare il dialogo, la Consob ha sviluppato il portale SIcrowd che rappresenterà il canale unico per l'assolvimento del complesso degli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.12. Q&A EBA: fornitori infragruppo ICT critici con sede non UE

Tutti gli operatori

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato una Q&A in ambito Regolamento DORA, relativamente al quadro di supervisione dei fornitori dei servizi ICT critici, con particolare riferimento ai fornitori infragruppo.

La domanda riguarda la corretta interpretazione che un fornitore di servizi ICT infragruppo con sede al di fuori dell'UE che fornisce servizi critici ad un istituto finanziario con sede nell'UE, rientri nell'esenzione di cui all'art.31, par.8 del Regolamento DORA.

Per l'Autorità ha ricordato che, ai sensi dell'art.31 par.12, gli istituti finanziari possono utilizzare i servizi di fornitori ICT di Paesi terzi, designati come critici, solo se hanno stabilito una filiale

nell'UE entro 12 mesi dalla designazione. Tuttavia, per i fornitori ICT infragruppo che fanno parte di un gruppo finanziario con l'impresa madre stabilita in un Paese UE questo paragrafo non si applica

Per consultare il documento "EBA Q&A 7096", cliccare qui.

4.13. DORA: le ESAs pubblicano relazione su fattibilità centralizzazione UE delle segnalazioni

Tutti gli operatori

Le tre Autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA e ESMA) hanno pubblicato una relazione sulla fattibilità di un'ulteriore centralizzazione della segnalazione incidenti rilevanti legati alle ITC ai sensi del Regolamento DORA.

La relazione valuta la fattibilità di tre modelli:

- base: modello decentralizzato dove le entità finanziarie segnalano direttamente alle autorità designate che poi le trasmettono alle autorità nazionali ed europee;
- con accordi di condivisione dei dati rafforzati: le entità finanziarie segnalano gli incidenti alle autorità responsabili della loro vigilanza e la segnalazione viene automaticamente diffusa a livello nazionale ed europeo;
- completamente centralizzato: le entità finanziarie segnalano gli incidenti direttamente all'hub dell'UE.

La relazione evidenzia le potenziali riduzioni di oneri e costi, nonché i guadagni in termini di efficienza di ciascun modello.

Per consultare la relazione, cliccare qui.

4.14. Comitato di Basilea: rapporto finale sulla reattività dei modelli di margine iniziale

Banca

Il Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria e IOSCO hanno pubblicato il rapporto finale sulla razionalizzazione dei processi di VM (*variation margin*) e sulla reattività dei modelli di margine iniziale, nei mercati non compensati a livello centrale.

Le analisi hanno riguardato:

- la necessità di snellire i processi di margine di variazione nei mercati non compensati a livello centrale;
- la reattività dei modelli di margine iniziale nei mercati non compensati a livello centrale.

Il rapporto contiene otto raccomandazioni. Le prime quattro mirano a risolvere i problemi che potrebbero impedire uno scambio continuo di margini di variazione durante un periodo di stress, mentre, le altre quatto le pratiche che agevolerebbero l'attuazione delle iniziative volte a garantire che il calcolo del margine iniziale sia costantemente adeguato alle condizioni di mercato.

Per consultare il rapporto, cliccare qui.

4.15. Q&A EBA: DORA e gestione incidenti ICT

Tutti gli operatori

L'EBA ha pubblicato una Q&A in ambito DORA, relativamente alla gestione, classificazione e segnalazione degli incidenti legate alle ICT.

La domanda riguarda se tutte e tre le componenti elencate all'art.6 del Regolamento delegato sulla classificazione degli incidenti ICT gravi sono cumulativamente necessarie per attivare i criteri sui servizi critici.

Per l'Autorità un incidente ICT è considerato grave, e quindi deve essere segnalato all'autorità nazionale competente, quando ha un impatto su uno qualsiasi dei componenti elencati all'art.6 del regolamento delegato.

Per consultare il documento "Q&A 7047", cliccare qui.

4.16. EBA: pubblicato stress test 2025

Banca

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato il suo *stress test* 2025 a livello europeo, rendendo noto anche gli scenari macroeconomici.

Lo stress test 2025 valuta la solvibilità delle banche UE in un ipotetico scenario macroeconomico avverso su un orizzonte di tre anni (2025-2027).

Gli obiettivi dello stress test sono:

- valutare e confrontare la resilienza complessiva delle banche UE;
- valutare se i livelli di capitale delle banche sono sufficienti a garantire che le banche possano sostenere l'economia;
- promuovere la disciplina di mercato attraverso la pubblicazione trasparente di dati coerenti, granulari e comparabili a livello di singola banca;
- fornire un contributo al processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP).

La prova di stress verrà condotta su un campione di 64 banche a livello europeo.

L'EBA prevede di pubblicare i risultati all'inizio di agosto 2025.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.17. EBA: parere interazione tra output floor e requisiti del secondo pilastro

Banca

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato un parere sull'interazione tra l'*output floor* e i requisiti del secondo pilastro (P2R), nel contesto del mandato stabilito dalla Direttiva sui requisiti patrimoniali (Direttiva 2013/36/UE-CRD).

Il parere ritiene che l'importo nominale dei requisiti del secondo pilastro non debba aumentare in conseguenza del fatto che un istituto sia vincolato dall'*output floor*.

Pertanto, l'Autorità si sofferma su come i requisiti del secondo pilastro debbano essere calcolati temporaneamente sulla base dell'importo dell'esposizione totale al rischio non

vincolato, anziché vincolato, quando un ente diventa per la volta vincolato dall'*output floor*.

Per consultare il parere, cliccare qui

4.18. ESMA: cripto-asset non conformi a MiCAR

CASP, Operatore Crypto

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato una dichiarazione sulla fornitura di determinati servizi di cripto-asset in relazione agli ART e EMT non conformi al Regolamento MiCAR.

La dichiarazione fornisce indicazioni su come e con quale tempistica i CASP dovranno conformarsi ai requisiti dei Titoli III e IV del MiCAR.

L'Autorità ha pubblicato una Q&A che fornisce indicazioni sugli obblighi contenuti nella Direttiva MiCAR devono essere applicati ai CASP. l'ESMA ha chiarito che alcuni servizi di cripto-asset possono costituire un'offerta al pubblico o un'ammissione alla negoziazione nell'UE e quindi devono essere conformi alla Direttiva MiCAR.

Per consultare la dichiarazione, cliccare qui.

Per consultare la "Q&A 2404, cliccare qui.

4.19. Q&A EBA: segnalazione degli incidenti ICT alle autorità di vigilanza

Tutti gli operatori

L'EBA ha pubblicato una Q&A in ambito DORA, relativamente alla segnalazione degli incidenti legati alle ICT da parte degli enti classificati come significativi.

La domanda posta riguarda se oltre alla segnalazione degli incidenti ICT ai sensi dell'art.19 del Regolamento DORA, è necessaria una duplice segnalazione degli incidenti tramite il quadro di segnalazione degli incidenti informatici dell'SSM della BCE.

Per l'EBA, qualora un'entità finanziaria sia soggetta alla vigilanza di più di un'autorità nazionale competente, gli Stati membri dovrebbero designare un'unica autorità competenze come destinataria di tale segnalazione.

Con riferimento agli enti creditizi classificati come significativi tale segnalazione dovrebbe essere inviata alle autorità nazionali competenti, che dovrebbero successivamente trasmessa alla BCE.

Per consultare il documento "Q&A 7050", cliccare qui.

4.20. SRB: revisione delle linee guida sulla continuità operativa nelle risoluzioni

Banca

L'SRB (*Single Resolution Board*) ha pubblicato la revisione delle linee guida sulla continuità operativa nelle risoluzioni.

Le linee guida forniscono chiarimenti alle banche su come implementare le aspettative

dell'SRB sulla risolvibilità relativa a:

- identificazione e mappatura dei servizi;
- valutazione del rischio di continuità operativa;
- misure di mitigazione ossia avere contratti adeguatamente documentati e resilienti alla risoluzione, sistemi informativi di gestione appropriati e accordi di *governance*.

Gli aggiornamenti seguono lo sviluppo normativo come il Regolamento DORA e le linee guida EBA sul miglioramento della risolvibilità.

Gli aggiornamenti si applicheranno a partire dal ciclo di pianificazione della risoluzione del 2026.

Per consultare il documento con evidenza delle modifiche, cliccare qui.

Per consultare il documento finale, cliccare qui.

4.21. EBA: consultazione progetto di norme tecniche sul trattamento delle esposizioni in cripto-attività

Banca

L'EBA, in data 8 gennaio 2025, ha posto in consultazione un progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) in materia di calcolo e aggregazione del valore delle esposizioni in cripto-attività degli enti ai sensi del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR).

Il progetto RTS specifica:

- il trattamento prudenziale delle esposizioni in questione nell'ambito del rischio di credito, inclusi il rischio di credito di controparte, il rischio di mercato e, per gli *asset referenced token* (ART) che fanno riferimento ad attivi "tradizionali" e per le esposizioni relative ad attività tradizionali tokenizzate il cui valore dipenda da altre cripto-attività, anche rispetto al rischio di aggiustamento della valutazione del credito;
- gli elementi tecnici relativi all'uso o della compensazione, dell'aggregazione di posizioni lunghe e corte, i criteri per consentire il riconoscimento dell'hedging sulle esposizioni in cripto-attività e le formule base per il calcolo del valore delle esposizioni per il trattamento prudenziale del relativo rischio di credito di controparte e di mercato.

La consultazione terminerà l'8 aprile 2025.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.22. Linee guida EDPB: pseudonimizzazione conforme a GDPR

Tutti gli operatori

Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha posto in consultazione delle linee guida, del 16 gennaio 2025, sulla pseudonimizzazione, in conformità al GDPR.

Per pseudonimizzazione si intende quel trattamento dei dati personali, in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un soggetto specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni:

- siano conservate separatamente;
- siano soggette a misure tecniche e organizzative per garantire che i dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata.

Nelle linee guida, l'EDPB chiarisce la definizione e l'applicabilità della pseudonimizzazione, nonché i relativi vantaggi.

La consultazione è aperta sino al 28 febbraio 2025.

Per consultare il documento, cliccare qui.

5. Webinar e convegni

5.1. Conferenza: Compliance and Strategy in International Banking Conference

Tutti gli operatori

Abbiamo il piacere di invitarvi alla prima edizione della *Compliance and Strategy in International Banking Conference* durante la quale interverranno i nostri Andrea Conso e Roberto Ferretti.

La conferenza si terrà a Roma, presso l'Aula 5 della Facoltà di Economia dell'Università di Roma "La Sapienza", nei giorni 12 e 13 febbraio 2025.

Invitiamo tutti i prendere parte all'evento, iscrivendosi al seguente link.

Per tutti i nostri clienti l'iscrizione sarà gratuita fino al 9 febbraio (in fase di iscrizione selezionare *Italy-RbyC* nel campo Affiliation/Organization).

* * *

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.